



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 875 DEL 23/09/2024

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO CON DECORRENZA 01.03.2025, DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 2177, AREA: OPERATORI ESPERTI – PROFILO: OPERATORE ESPERTO TECNICO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come novellato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento come rideterminato dall'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, con decisione motivata e con un preavviso di sei mesi;

VISTO l'art. 27-ter del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6 luglio 1995 il quale prevede, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili all'ente;

DATO ATTO che l'art. 99 del vigente regolamento organico prevede il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del 40° anno di servizio utile a pensione;

RICHIAMATO l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), [...] il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024.”*;

VISTO l'art. 15, comma 2, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, il quale stabilisce che: *“Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;

VISTO l'art. 1, comma 239 della Legge 24/12/2012, n. 228 che consente agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione;

VISTA la comunicazione del 05.08.2024 prot. n. 30218, depositata agli atti, avente ad oggetto: "Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata", notificata al dipendente con matricola n. 2177 in data 05.08.2024, entro il termine di preavviso di sei mesi indicato dal citato art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di preavviso;

PRESO ATTO che il suddetto dipendente ha presentato all'INPS in data 21.08.2024 domanda *on line* di pensione anticipata gestione in regime di cumulo n. 9066000155944;

ACCERTATO che alla data del 30 novembre 2024, il dipendente con matricola n. 2177, appartenente all'Area degli Operatori Esperti con il profilo di "Operatore Esperto Tecnico" (ex cat. Giuridica B ed economica B4), sarà in possesso dei requisiti contributivi di 42 anni, 10 mesi e 19 giorni utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata in cumulo, ed alla data del 28 febbraio 2025, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti, avrà un'anzianità contributiva pari ad anni 43, mesi 01 e giorni 19 poiché:

- ha svolto servizio non di ruolo presso il Comune di Riccione per periodi saltuari dal 20/09/1993 al 27/12/2001 maturando un'anzianità contributiva pari ad anni 02, mesi 03 e giorni 29, come certificato dal Comune di Riccione in data 03/04/2023;

- ha prestato servizio non di ruolo presso il Comune di Cattolica per periodi saltuari dal 01.05.1994 al 01.10.2001, con successivo ingresso in ruolo dal 29.12.2001, giusta determinazione dirigenziale n. 739 del 20.12.2001, maturando un'anzianità contributiva pari ad anni 26, mesi 04 e giorni 03;

- ha presentato, in data 24/02/2022, domanda di accredito figurativo per periodi relativi al servizio militare prestato e in considerazione di ciò, allo stesso, con atto INPS – Direzione Provinciale di Rimini – protocollo n° INPS.3201.27/04/2023 del 27/07/2023, sono stati riconosciuti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni 1, mesi 05 e giorni 22;

- ha cumulato periodi non coincidenti utili ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni 12, mesi 11 e giorni 25;

VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stata regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di risolvere con effetto dal 01.03.2025 il rapporto di lavoro con il dipendente di ruolo con matricola n. 2177 appartenente all'Area degli Operatori Esperti con il profilo di "Operatore Esperto Tecnico" (ex cat. giuridica B ed economica B4), il quale alla data del **28 febbraio 2025, ultimo giorno di servizio**, sarà in possesso dei requisiti contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata in cumulo con **decorrenza dal 01 marzo 2025**;
- 2) di dare atto che al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, si svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- 3) di disporre la trasmissione all'INPS - gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento e della documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessato, del trattamento di quiescenza e previdenza, preso atto che ricorrono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata;
- 4) di individuare il sottoscritto, dott. Francesco Bendini, titolare di E.Q., quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02	Ufficio Presenze
Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane	Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 23/09/2024

Firmato
Francesco Bendini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)